



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 66 del 02/05/2005

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2005, n. 563
Cavallino (Le) - Piano Regolatore Generale. Approvazione definitiva.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del territorio ed E.R.P., sulla base dell'Istruttoria espletata dal Responsabile dell' U.O. 3° - Urb, e confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2 e dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue.

""Il Comune di CAVALLINO dotato di Regolamento Edilizio ed annesso Programma di Fabbricazione approvati con D.P.R.P. 204 del 29/01/77 e successive Varianti vigenti, con delibera di Commissario ad Acta n. 1 del 25/09/2000 ha adottato il P.R.G. del proprio territorio.

Gli atti del P.R.G. sono stati pubblicati ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80 e avverso gli stessi sono state prodotte n. 57 osservazioni di cui n. 4 pervenute fuori termine, tutte controdedotte dal Commissario ad Acta con deliberazione n.1 del 14/06/2001, nonché n. 1 osservazione pervenuta direttamente all'Assessorato all'Urbanistica.

Gli atti tecnici-amministrativi del Piano sono stati sottoposti ai sensi delle LL. RR. n. 24 del 24/07/94 e n. 8 del 28/01/1998 all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con relazione-parere in data 16/03/2004 ha ritenuto meritevole di approvazione con prescrizioni e modifiche il Piano di cui trattasi.

Successivamente la Giunta Regionale con delibera n. 572 del 20/04/2004 ha approvato il PRG con le prescrizioni e condizioni contenute nella relazione-parere del C.U.R. del 16/03/2004 decidendo nel contempo in ordine alla osservazioni prodotte nei limiti e nei termini delle determinazioni di cui alla stessa relazione-parere e richiedendo alla Amm.ne Com.le di CAVALLINO apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80.

In relazione a quanto sopra il Comune di CAVALLINO con delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 22/10/2004 integrata successivamente con delibera n. 2 del 30/10/2004 ha provveduto a determinarsi in merito alle prescrizioni e modifiche contenute nella relazione-parere parte integrante della delibera di G.R. n. 572 del 20/04/2004.

Nello specifico il Commissario ad acta ha deliberato quanto segue:

- Delibera n. 1 del 22/10/2004 (testualmente)

".....omissis

Premesso:

- Che con precedente Deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 25/9/2000 veniva adottato il P.R.G. del Comune di Cavallino;
- Che con Deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 14/6/2001 venivano esaminate e controdedotte le osservazioni al P.R.G., ai sensi dell'art. 16 comma 6 -della L.R. 56/80;
- Che con nota prot.llo n. 6187 del 26/6/2001 venivano trasmessi all'Assessorato Regionale all'Urbanistica tutti gli atti tecnici ed amministrativi del P.R.G.;
- Che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 572 del 20/04/2004, ha approvato il P.R.G. di

Cavallino, ai sensi dell'art. 16 - comma 10° - della L.R. n0 56/80 con le prescrizioni e modifiche specificate nella relazione - parere del Comitato Urbanistico Ristretto del 16/3/2004;

- Che dovendo il Comune di Cavallino procedere, ai sensi dell'art. 16-comma 11° della citata L.R. n0 56/'80, all'adozione delle proprie determinazioni in merito alle prescrizioni e modifiche approvative del P.R.G. espresse dalla Giunta Regionale, e stato incaricato l'Arch. Rodolfo Fontefrancesco (Del. G.C. n° 114 del 30/04/2004) per l'approntamento delle deduzioni tecnico-urbanistiche, al fine di agevolare il lavoro dell'organismo deliberante;

- Che l'anzidetto professionista, con nota prot.llo n° 5631 dell'8/6/2001, trasmetteva all' Amm. ne Comunale le Deduzioni tecnico-urbanistiche commissionategli,

- Che il Consiglio Comunale chiamato ad assumere le proprie determinazioni controdeduttive in merito alle prescrizioni e modifiche contenute nella richiamata

Del. G.R. n° 572/2004, non ha potuto procedere in tal senso per incompatibilità (giusta verbale n0 20 del 1/6/2004);

- Che a seguito di richiesta dell'Amm.ne Comunale, la G.R. con l'innanzi richiamata Deliberazione n0 114/2004 provvedeva a nominare il Commissario ad acta, nella persona dell'Ing. Massimo Tessitore, per l'assunzione del provvedimento controdeduttivo ai sensi dell'art. 16 - comma 11° della L.R. 56/'80

Tutto ciò premesso,

- Prese in attento esame le Deduzioni tecnico-urbanistiche prodotte dall'Arch. Rodolfo Fontefrancesco, e ciò con l'ausilio dello stesso professionista e dei funzionari dell'U.T.C., che hanno fornito, ognuno per le proprie competenze, le necessarie delucidazioni;

- Vista la nota dell'anzidetto professionista del 13/10/2004 (che si allega al presente atto), contenente chiarimenti in merito alle deduzioni stesse;

- Ritenuto di poter condividere le Deduzioni tecnico-urbanistiche redatte dall' Arch. Rodolfo Fontefrancesco, ad eccezione del parere di recepibilità della prescrizione regionale relativa alle "Zone B5 - Nuclei residenziali sparsi", per la quale si ritiene di controdedurre in merito alla limitazione dei soli "Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di ristrutturazione edilizia con incremento, una tantum della superficie utile dell 'edificio pari al 2000 della stessa S.U.". L esigenza controdeduttiva viene espressa in considerazione alle varie realtà di edificato esistente nelle Zone B5, ove in taluni casi gli interventi edificatori sono stati già consistentemente espressi, mentre per altri, ove ciò non si è verificato, la prescrizione regionale risulterebbe penalizzante. Si ritiene, pertanto, più equo regolare gli interventi nelle Zone B5 con la normativa indicata nell'art. 45 delle N.T.A. del piano, della quale è possibile rivedere l'indice di fabbricabilità fondiaria (11) che da 0,30 mc./mq. potrebbe essere ridotto a 0,20 mc.

Vista la L.R. 31/5/'80n0 56;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n0 267/2000;

Con il potere conferito al sottoscritto dalla precisata Deliberazione G.R. n0 114 del 04/8/2004,

DELIBERA

1 - Tutto quanto innanzi premesso e ritenuto è parte sostanziale del presente atto.

2 - Di esprimere, ai sensi dell'art 16 - comma 11° - della L.R. n0 56/'80, le determinazioni in merito alle prescrizioni e modifiche ai PR.G. Comunale di Cavallino contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n0 572 del 20/04/2004, secondo quanto contenuto nelle "Deduzioni tecnico-urbanistiche"

redatte dall'Arch. Rodolfo Fontefrancesco, (che si allegano al presente deliberato quale atto integrante e sostanziale), non condividendo il parere di recepibilità della prescrizione regionale relativa alle "Zone B5 - Nuclei residenziali sparsi", in merito alla limitazione dei soli "Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di ristrutturazione edilizia con incremento, una tantum, della superficie utile dell'edificio pari al 20% della stessa S. U."

3 - Di controdedurre in merito all'anzidetta prescrizione regionale relativa alle Zone B5, con le motivazioni ed i contenuti in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati.

.....omissis....."

Successivamente, il Commissario ad acta, con Delibera n. 2 del 30/10/2004, ha integrato la propria precedente deliberazione n. 1 del 22/10/2004 (testualmente):

".....omissis....."

Premesso,

- Che con propria precedente deliberazione n° 1/2004 del 22/10/2004 sono state assunte le decisioni controdeduttive, di cui all'art. 16 - comma 11 - della L.R. n° 56/80, in relazione alla Del. G.R. n° 572 del 20/4/2004;

- Che con detta deliberazione la GR., conformemente al parere del C.U.R., datato 16/03/2004, ha approvato con prescrizioni il P.R.G. di Cavallino;

- Che tra le determinazioni regionali veniva richiesta, per le Zone B3, la verifica dei requisiti ai sensi del Dl. n° 1444/68;

- Che con il precedente atto deliberativo n° 1/2004, sulla scorta delle deduzioni tecnico-urbanistiche redatte dall'Arch. R. Fontefrancesco, le Zone B3 sono state oggetto di attenta analisi e di specifiche proposte di rilettura della zonizzazione delle stesse;

- Considerato che in detta disamina non è stato menzionato l'ambito delle Zone B3 posto a sud dell'abitato del confinante Comune di Lizzanello, e lungo la circonvallazione dello stesso;

- Ritenuto doveroso sopperire a tale carenza,

Vista la L.R. 3 1/5/80 n° 56;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

Con il potere conferito al sottoscritto dalla precisata Deliberazione GR. n° 114 del 04/8/2004,

DELIBERA

1. Tutto quanto innanzi premesso e ritenuto è parte sostanziale del presente atto.

2. Di integrare la propria presente deliberazione n° 1/2004 del 22/10/2004, decidendo che per ciò che attiene l'ambito delle Zone B3, posto a sud dell'abitato del confinante Comune di Lizzanello, e lungo la circonvallazione dello stesso, detta zona debba essere considerata nel suo complesso quale comparto di intervento unitario di Zona C3, da assoggettare a pianificazione urbanistica esecutiva.

3. Dare atto che la propria precedente deliberazione n. 1 /2004 rimane inalterata in ogni sua rimanente

parte.

.....omissis....."

Gli atti tecnici e grafici in uno alla succitata delibera di Commissario ad Acta n. 1 del 22/10/2004 sono di seguito elencati:

DEDUZIONI TECNICO URBANISTICHE (Relazione)

Tav. 8 1.1 P.U.T.T./P Ambiti Territoriali Estesi Su Zonizzazione

Tav. 8 1.2 P.U.T.T./P Ambiti Territoriali Estesi Su Zonizzazione

Tav. 8 1.3 P.U.T.T./P Ambiti Territoriali Estesi Su Zonizzazione

Tav. 8 1.4 P.U.T.T./P Ambiti Territoriali Estesi Su Zonizzazione

Tav. 8 1.5 P.U.T.T./P Ambiti Territoriali Estesi Su Zonizzazione

Tav. 8 2.1 P.U.T.T./P Ambiti Territoriali Estesi (rectius Distinti) Su Zonizzazione

Tav. 8 2.2 P.U.T.T./P Ambiti Territoriali Estesi (rectius Distinti) Su Zonizzazione

Tav. 8 2.3 P.U.T.T./P Ambiti Territoriali Estesi (rectius Distinti) Su Zonizzazione

Tav. 8 2.4 P.U.T.T./P Ambiti Territoriali Estesi (rectius Distinti) Su Zonizzazione

Tav. 8 2.5 P.U.T.T./P Ambiti Territoriali Estesi (rectius Distinti) Su Zonizzazione

Tutto ciò premesso, si provvede in questa sede all'esame delle determinazioni del Commissario ad ACTA del Comune di Cavallino in merito alle prescrizioni e modifiche riportate nella delibera di G.R. n. 572 del 20/04/2004 sulla scorta del contenuto dell'elaborato "Deduzioni Tecniche Urbanistiche" atto integrante e sostanziale della delibera di Commissario ad Acta n. 1 del 22/10/2004.

Nello specifico:

A) SISTEMA DELLE TUTELE

Punto 2.1 (relazione parere del C.U.R.) - Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS.

Nella Relazione-parere allegata alla delibera di G.R. n. 572/2004 è riportato testualmente il parere della Soprintendenza ai BB.AA.AA.AA.SS. di Bari trasmesso con nota prot. 2382 del 13/09/2001.

Determinazioni comunali di cui alle "Deduzioni Tecniche Urbanistiche" (testualmente):

""Le prescrizioni sono recepibili, con le seguenti precisazioni:

- L'elaborato del P.R.G. che elenca gli immobili di interesse storico-artistico vincolati e proposti a vincolo è la Tav. 4.2.2 e non la inesistente Tav. 4;

- L'obbligatorietà di parere preventivo da parte della anzidetta Soprintendenza, anche per gli interventi di manutenzione ordinaria, è già prevista dall'art. 92 -lettera b) nonché dall'ultimo comma dell'art. 37 delle N.T.A.. A proposito di detto art. 37- comma 2°, si coglie l'occasione per correggere un errore materiale e di battitura:

la parola "art. 41" deve essere sostituita con "art. 36";

- La creazione del Parco Archeologico è già prevista e normata dall'art. 81 delle N.TA.

- Per ciò che attiene eventuali ritrovamenti di manufatti di interesse storico e/o archeologico quanto prescritto è già previsto dall'art. 30 delle N.TA.;

- La necessità di procedere a redazione di Piano Particolareggiato (P.P.) del Centro Storico è già stabilita dall'art. 34 delle N.T.A.""

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali.

Punto 2.2 (relazione parere del C.U.R.) - Ispettorato Ripartimentale Forestale

Il C.U.R. si è così testualmente espresso:

"Agli atti non risulta richiesto né rilasciato alcun parere da parte dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste in quanto nessun ambito del territorio comunale di Cavallino è assoggettato a vincolo idrogeologico, come peraltro affermato nell'elaborato Tav.1 Relazione."

In merito il Comune non si è ulteriormente determinato.

Punto 2.3 (relazione parere del C.U.R.) - Soprintendenza Archeologica

Nella Relazione-parere allegata alla delibera di G.R. n. 572/2004 è riportato testualmente il parere della Soprintendenza Archeologica di Taranto trasmesso con nota prot. 6554 del 25/03/2003.

Determinazioni comunali di cui alle "Deduzioni Tecniche Urbanistiche" (testualmente):

"Le prescrizioni sono recepibili, apportando le seguenti modifiche all'art. 92 delle N.T.A.

- Al punto a.2) al terzo rigo dopo le parole ".....fascia esterna di mt. 30", si aggiungono le parole "e, sul lato sud 4 fino a mt. 50 oltre il presunto tracciato delle mura messapiche".

- Il 2° comma del punto a.2) è depennato e sostituito con il seguente:

"E' prescritto l'inoltro preventivo alla Soprintendenza dei Beni Archeologici, di ogni progetto (di edilizia pubblica o privata, per sottoservizi e lavori agricoli) che comporti scavi o movimenti di terra oltre i 50 cm. di profondità, da realizzare nelle aree (come individuate nella Tav. 4.2.1 - Stato di fatto - Vincoli) comprese all'interno dei limite della fascia di rispetto della zona archeologica e sul lato sud fino a 50 metri oltre il presunto tracciato delle mura messapiche".

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali tese a recepire le indicazioni della

Soprintendenza Archeologica formulate con la nota sopra citata n. 6554/03.

Punto 2.4 e punto 3.1- (relazione parere del C.U.R.)

Punto 2.4 - P.U.T.T./Paesaggio

Di seguito si riporta testualmente la prescrizione del C.U.R.

""Il piano non riporta le indicazioni e segnalazioni del PUTT/P regionale approvato con delibera G.R. n.1748 del 15/12/2000 in quanto sia la sua redazione che la adozione sono avvenute antecedentemente alla data di entrata in vigore dello stesso.

Si rende, pertanto, necessario che in sede di controdeduzioni vengano riportate tutte le indicazioni previste dal PUTT/P per la attuazione delle occorrenti misure di tutela nella pianificazione urbanistica comunale; tanto, in aggiunta a quanto riportato al successivo punto 3.1 "Vincoli territoriali".

Punto 3.1 - Vincoli Territoriali

Nel progetto di Prg gli aspetti relativi ai vincoli sono trattati nella tavola 4.2.1; in essa sono indicati:

- la zona archeologica vincolata (D.M. 13/05/1967 e successivi);
- la zona assoggettata a vincolo archeologico diretto (D.M. 10/07/1978);
- altra zona assoggettata a vincolo archeologico diretto (D.M. 12/07/1989);
- la perimetrazione del Centro Storico (Del. C.C. n. 39/82);
- il tracciato delle mura messapiche;
- la perimetrazione dell'area assoggettata a vincolo cimiteriale;
- il limite della fascia di rispetto della zona archeologica.

Come evidenziato al precedente punto 2.4 è necessario che, in sede di controdeduzioni, si redigano appositi elaborati tecnici finalizzati a rappresentare il quadro complessivo dei vincoli conformi ai tematismi del PUTT/P.""

Determinazioni comunali di cui alle "Deduzioni Tecniche Urbanistiche" (testualmente):

""Le prescrizioni di cui ai punti 2.4 e 3.1 sono recepibili

Alla luce degli elaborati del PUTT/P, per il territorio comunale di Cavallino emerge quanto segue:

- Vincolo paesaggistico: Assente;
- Vincolo idrogeologico: Assente;
- Decreti Galasso: Assenti;
- Beni naturalistici: Sono segnalate due modeste aree nella parte sud del territorio comunale, indicate una come bosco e l'altra come macchia;
- Catasto delle grotte: Assenti;
- Vincoli e segnalazioni architettonici-
archeologici: Presente vincolo archeologico relativo all'ambito della antica città messapica. Sono presenti due segnalazioni archeologiche relative alla ch. r. Santa Lucia ed m. Ussano. E' presente una segnalazione architettonica relativa alla m. Li 'Nsarti;
- Idrologia superficiale: Assente;
- Usi civici: Assenti;
- Vincoli faunistici: Assenti;
- Geomorfologia: Cigli di scarpata;
- Ambiti Territoriali

Estesi: Il territorio comunale è interessato, per limitate porzioni da Ambiti "C".

Si è provveduto, pertanto, a redigere appositi elaborati grafici contenenti la zonizzazione del P.R.G. con sovrapposizioni degli Ambiti Territoriali Estesi (ATE) e degli Ambiti Territoriali Distinti (ATD).

Tali elaborati vanno ad aggiungersi agli elementi costitutivi del P.R.G. come elencati dall'art. 2 delle N.T.A., e ne proseguono la numerazione

Determinazioni regionali

Si riscontrano gli elaborati grafici inerenti al P.U.T.T./Paesaggio così come richiesti dal C.U.R. e trasmessi in uno alla delibera di Commissario ad Acta n. 1/2004 e si prende atto delle succitate determinazioni comunali, quale mero atto ricognitivo delle previsioni de P.U.T.T., restando in capo al Comune gli ulteriori adempimenti comunali come richiamato nelle N.T.A. del P.U.T.T.

Per quanto attiene al punto 3.1 di seguito si riporta testualmente quanto espresso nel succitato elaborato comunale "Deduzioni Tecniche Urbanistiche".

""In relazione al punto 3.1 della Relazione del C. U.R., si precisa che i vincoli e i rispetti di carattere archeologico (cft. tav. 4.2.1 del P.R.G.) nei loro insieme interessano un ATE di valore distinguibile ("C"). In merito ai tracciato delle mura messapiche, ad altri vincoli archeologici, nonché alla perimetrazione dei Centro Storico, tutti ricadenti all'interno dei territori costruiti (arl. 1.03 - comma 5 delle N. TA. del PUTT/P) valgono le norme del P. R. G. come precisate ai punti 2.1 e 2.3 delle presenti controdeduzioni. Al fine di rendere organici al P.R.G. gli indirizzi e le direttive di tutela del PUTT/P, nel Capitolo 3° - Norme Generali e speciali, delle N. T.A. del Piano Regolatore si aggiunge il seguente articolo:

"Art.30 bis - PUTT/Paesaggio.

Il P. R. G., al fine di disciplinare i processi di trasformazione fisica e l'uso del territorio, allo scopo di tutelare l'identità storica e culturale, rendere compatibile la qualità del paesaggio, delle sue componenti non strutturali, e il suo uso sociale, promuovere la salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali, recepisce le N.T.A. del PUTT/Paesaggio approvato con D.G.R. n° 1748 del 15/12/2000.

Il P.R.G. nelle Tavole da 8.1.1 ad 8.1.5 e da 8.2.1 ad 8.2.5 riporta sulla zonizzazione gli Ambiti Territoriali Estesi (ATE) e gli Ambiti Territoriali Distinti (ATD) del PUTT/P.

Le norme del PUTT/P, di cui al Titolo II - Ambiti Territoriali Estesi e di cui al Titolo III -Ambiti Territoriali Distinti, non trovano applicazione all'interno dei "Territori costruiti", come definiti dall'art. 1.03 -comma 5 delle NTA del PUTT/P stesso.

Il Comune di Cavallino, successivamente all'approvazione definitiva del P.R.G. provvederà ad adeguare lo stesso al PUTT/Paesaggio, secondo quanto disposto dagli articoli 5.06 e 5.07 delle N.T.A. di detto piano.""

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali, quale mero atto ricognitivo delle previsioni del P.U.T.T., restando gli ulteriori adempimenti comunali come richiamato nelle N.T.A. del P.U.T.T..

B) SETTORE RESIDENZIALE

Punto 4.1 (relazione parere del C.U.R.)

Il C.U.R. si è così testualmente espresso:

1° comma - Il PRG è dimensionato in relazione all'incremento demografico ed al fabbisogno abitativo ipotizzato, sostanzialmente, in coerenza ai criteri della Deliberazione G.R. 6320/89 (tab. 12 e 13).

2° comma - Il piano considera, con specifiche analisi, non riportate però su appositi elaborati in atti, le residue capacità insediative nelle zone B.

3° comma - In particolare per le zone omogenee B4 e B5, rispettivamente " Residenziali urbane. Ville in parco e/o giardino" e "Nuclei residenziali sparsi" si prescrive la sola possibilità di interventi edilizi per manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di ristrutturazione edilizia con incremento, una tantum, della superficie utile dell'edificio esistente in misura pari al 20% della stessa SU, escludendo la possibilità di ulteriori insediamenti.

4° comma - Ancora, per le zone omogenee di tipo B3 si richiede la verifica del possesso dei requisiti come zona di tipo B ai sensi del D.I. 1444/68.

5° comma - Inoltre, con riferimento al parametro di 120 mc./stanza utilizzato per le zone omogenee di tipo C ed alla tabella della precedente pagina 14, si ritiene che detto valore debba essere ricondotto più correttamente al valore di 100 mc./stanza. Di conseguenza il numero delle stanze realizzabili nelle zone omogenee di tipo C va corretto secondo il valore di 7.569 stanze per un volume complessivo di 756.900 mc. Tale volume è eccedente rispetto alla capacità delle zone omogenee di tipo C pari a mc 637.300.

6° comma - Da quanto innanzi discende la necessità di ricondurre il dimensionamento delle stanze, ovvero delle volumetrie insediabili nelle zone C dal valore di 756.900 mc al valore di 631.300, con riduzione delle volumetrie nelle singole zone di tipo C con criterio di omogeneità, fatti salvi i rapporti giuridici già consolidati.""

Di seguito, comma per comma, si riporta quanto espresso nell'elaborato comunale "Deduzioni Tecniche Urbanistiche" e conseguentemente le risultanze regionali.

2° comma

Determinazioni comunali

(testualmente dalle "Deduzioni Tecniche Urbanistiche")

a) - In relazione al 2° comma si precisa che le residue capacità insediative delle zone B sono state calcolate secondo il criterio stabilito dalla D.G.R. 13/11/1989 n0 6320 (pag. 59, punto 4 - comma 2).

Il P.R.G. contiene appositi elaborati costituiti dalla Tav. 5.2.1, dove sono riportate tutte le maglie di Zona

B distinte con specifica numerazione, e dalla Tav. 5.2.3 dove per ogni singola maglia, distinta per tipologia di zona omogenea, è calcolata, in rapporto agli indici di fabbricabilità fondiaria, la residua volumetria insediabile.""

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali.

3° comma

Determinazioni comunali

(testualmente dalle "Deduzioni Tecniche Urbanistiche")

"b) - In merito al 3° comma si ritiene recepitibile la prescrizione per le zone B5 - si controdeduce, invece, per ciò che attiene la stessa prescrizione riferita alle Zone B4, che comprende residenze in parco e/o giardini, esistenti all'interno del territorio urbano. Tale specificità le distingue, in modo sostanziale, dalle Zone B5, localizzate nel territorio agricolo, e che con queste ultime non ne consente l'assimilazione normativa.

Si può, inoltre, rilevare che a differenza delle Zone B5 che non esprimono residue capacità insediative ai fini del dimensionamento del Piano, per le zone B4 è stata calcolata la residua capacità che concorre al soddisfacimento del fabbisogno residenziale del P.R. G..

Non si recepisce, pertanto, la prescrizione per le zone B4, confermando per dette zone le norme già stabilite dall'art. 44 delle N.T.A. ""

Il Commissario ad Acta con delibera n. 1/2004 in merito al 3° comma della prescrizione del C.U.R. innanzi riportata si è testualmente determinato:

"Ritenuto di poter condividere le Deduzioni tecnico-urbanistiche redatte dall'Arch. Rodolfo Fontefrancesco, ad eccezione del parere di recepitibilità della prescrizione regionale relativa alle "Zone B5 - Nuclei residenziali sparsi", per la quale si ritiene di controdedurre in merito alla limitazione dei soli "interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di ristrutturazione edilizia con incremento, una tantum, della superficie utile dell'edificio pari al 20% de//a stessa S.U. L'esigenza controdeduttiva viene espressa in considerazione alle varie realtà di edificato esistente nelle Zone B5, ove in taluni casi gli interventi edificatori sono stati già consistentemente espressi, mentre per altri, ove ciò non si è verificato, la prescrizione regionale risulterebbe penalizzante. Si ritiene, pertanto, più equo regolare gli interventi nelle Zone B5 con la normativa indicata nell'art. 45 delle N.T.A. del piano, della quale è possibile rivedere l'indice di fabbricabilità fondiaria (IF) che da 0,30 mc./mq. potrebbe essere ridotto a 0,20 mc./mq.""

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali così come esaustivamente formulate dal Commissario ad acta con deliberazione n. 1 del 21/10/2004.

4° comma

c) - Con riferimento al 4° comma relativo alle zone B3, nell'elaborato comunale "Deduzioni Tecniche Urbanistiche" sono state evidenziate nelle allegate planimetrie 1 e 2 (Stralcio della zonizzazione del P.R.G.) le maglie delle Zone B3 relative agli ambiti urbani di Cavallino e Castromediano distinte con specifica numerazione.

Inoltre sono state riportate e campite in giallo le maglie o porzioni di esse interessate da preesistenti strumentazioni esecutive di P.di F. ; e precisamente:

Per Cavallino le maglie nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;

Per Castromediano la maglia n.15

In merito alle succitate maglie dall'elaborato comunale "Deduzioni Tecniche Urbanistiche" si evince

testualmente:

""A proposito delle numerose esistenti strumentazioni esecutive del P.di F., si fa rilevare che le stesse sono in buona parte attuate.

Il P. R. G. ha inteso superare le differenti prescrizioni attuative che le caratterizzano, dando rilettura complessiva a tutto il tessuto urbano, all'interno del quale, in rapporto alle differenti situazioni dello stato dei luoghi, le aree sono state classificate quali Zone B1, B2 e B3 di che trattasi. Nell'intento di non ledere, con la nuova normativa del P. R. G., eventuali diritti acquisiti derivanti dai preesistenti piani attuativi, è stato formulato l'ultimo comma dell'art. 43 delle N.T.A. (relativo alle Zone B3) con il quale è stabilito che " ove l'area di intervento fosse compresa nell'ambito di precedenti strumentazioni attuative .. le progettazioni potranno conformarsi alle norme e configurazioni planovolumetriche" fissate dalle stesse.

Inoltre, con l'accoglimento di alcune osservazioni (cfr. Schede di inquadramento osservazioni n0 17/1.S, 18, 19, 20) nella citata norma dell'art. 43 è stato precisato che "è ammesso l'intervento diretto con la concessione singola secondo la strumentazione previgente ".

Per quanto innanzi appare evidente che per le aree evidenziate in giallo nelle planimetrie allegate, debba confermarsi la tipizzazione di Zone B3, all'interno delle quali gli interventi sono regolati dall'art. 43 delle N.T.A..""

Fermo restando quanto innanzi determinato dal Comune in relazione a zone omogenee di tipo B3 regolamentate da strumenti attuativi previgenti ai quali si rinvia per l'attuazione, per gli altri ambiti delle zone B3, non interessati da piani attuativi previgenti al P.R.G. e riguardanti le aree non campite in giallo si riportano di seguito le controdeduzioni comunali e per ognuna di esse le valutazioni regionali.

Maglia 3

Determinazioni comunali

L'area non campita in giallo contiene una residenza con giardino, in analogia ad altre situazioni similari, si ritiene possa essere tipizzata quale "Zona B4 - Residenziale urbana. Ville in parco e/o giardino.

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali con l'inserimento delle prescrizioni del C.U.R. relative alle zone B4.

Maglia 14

Determinazioni comunali

Trattasi di una piccola area priva di edificato che si ritiene possa essere ritipizzata come Zona C3 - Gli interventi diretti dovranno essere subordinati alla approvazione di strumento urbanistico esecutivo da estendersi alle aree del comparto di intervento unitario, come perimetrato in verde nella allegata planimetria n°3 in scala 1: 2000.

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali

Maglia 11

Determinazioni comunali

E' sufficientemente edificata al fine della sua conferma quale Zona B3.

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali

Maglie 8, 9, 10, 12 e 13

Determinazioni comunali

Le Zone B3 inedificate di dette maglie possono essere tipizzate quali Zone C3 e gli interventi diretti dovranno essere subordinati alla approvazione di strumento urbanistico esecutivo da estendersi alle aree del comparto di intervento unitario, come perimetrato in verde nella allegata planimetria n° 4 in scala 1:2000.

Nelle restanti aree, con sufficiente edificazione, si conferma la tipizzazione di Zona B3, con attuazione del piano mediante interventi diretti.

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali

Maglia 15

Determinazioni comunali

Le aree sono sufficientemente edificate per poterne confermare la tipizzazione quale Zona B3.

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali

Maglie 16, 17 e 18

Determinazioni comunali

Le Zone B3 inedificate di dette maglie possono essere ritipizzate quale Zone C3 e gli interventi diretti dovranno essere subordinati alla approvazione di strumento urbanistico esecutivo da estendersi alle aree del comparto di intervento unitario, come perimetrato in verde nella allegata planimetria n05 in scala 1:2000.

Nelle restanti aree, con sufficiente edificazione, si conferma la tipizzazione di Zona B3, con attuazione del piano mediante interventi diretti.

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali

Maglia 19

Determinazioni comunali

E' una piccolissima maglia con edificato per la quale si ritiene possa essere confermata la tipizzazione quale Zona B3.

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali

Maglie 20 e 21

Determinazioni comunali

Le Zone B3 inedificate di dette maglie possono essere tipizzate quale Zona C3 e gli interventi diretti dovranno essere subordinati alla approvazione di strumento urbanistico esecutivo da estendersi alle aree del comparto di intervento unitario, come perimetrato in verde nella allegata planimetria n06 in scala 1:2000.

Nelle restanti aree, con sufficiente edificazione, si conferma la tipizzazione di Zona B3, con attuazione del piano mediante interventi diretti.

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali

Maglie poste a sud del confinante Comune di Lizzanello.

Determinazioni comunali

Con delibera n.2 del 30/10/2004 il Commissario ad acta si è così di seguito testualmente determinato:

"Di integrare la propria presente deliberazione n. 1/2004 del 22/10/2004, decidendo che per ciò che attiene l'ambito delle zone B3, posto a sud dell'abitato del confinante Comune di Lizzanello, e lungo la circonvallazione dello stesso, detta zona debba essere considerata nel suo complesso quale comparto di intervento unitario di zona C3, da assoggettare a pianificazione urbanistica esecutiva."

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali

5° e 6° comma - Dimensionamento zone C

Determinazioni comunali

Di seguito si riporta testualmente quanto espresso nell'elaborato comunale "Deduzioni Tecniche Urbanistiche".

""d) - Con riferimento ai commi 5° e 6° del punto 4.1, relativo al dimensionamento insediativo delle Zone C, si controdeduce non condividendo la prescrizione del parametro di 100 mc/stanza, invece dei 120 mc. stanza utilizzato dal Piano.

In effetti il parametro prescritto è da tempo superato da una prassi progettuale urbanistica che tiene conto delle specifiche realtà dei piccoli comuni dove, per l'economia in parte legata all'agricoltura, si riscontra un parziale utilizzo dei volumi realizzabili con destinazioni non residenziali connesse a tale attività economica (depositi, rimesse, ecc.).

Tuttavia, anche per tenere conto delle nuove Zone C3 scaturite dalla precedente rilettura delle Zone B3, come pure per aggiornare i dati sulle capacità insediative residue, di seguito, si è data rilettura complessiva al dimensionamento residenziale del P. R. G..

A tale proposito è stato riformulato il 1° procedimento di calcolo del fabbisogno di edilizia residenziale, (Tabella 12 della Del. GR. n06320/89) assumendo l'ammissibile indice di affollamento di 0,75 occ./St., e lasciando immutati tutti gli altri dati e parametri in essa contenuti.

Resta, invece, immutato il calcolo della Tabella 13.""

Per quanto attiene al comma 6° dall'elaborato comunale "Deduzioni Tecniche Urbanistiche" si evince testualmente:

""In merito alle Zone C, nella successiva tabella B è stato ricalcolato il dimensionamento insediativo per i seguenti motivi.

- il parametro di mc. 120 stanza, come originariamente riportato nel P.R.G., è stato ricondotto a mc. 100/stanza;
- la capacità residua insediativa del Comparto PEEP di Cavallino, per gli interventi successivi alla data di redazione del Piano (giugno '99), si è ridotta a mc. 4.279;
- il Piano di Lottizzazione del Comparto "O", solo adottato alla data di redazione del Piano, è stato regolarmente convenzionato ed attuato con il concessionamento di tutti gli edifici previsti (attualmente ultimati o in ultimazione), e pertanto lo stesso P.L. non esprime alcuna ulteriore insediabilità residenziale;
- è stata aggiunta la capacità insediativa delle nuove Zone C3 derivanti dalla ritipizzazione di aree già classificate dal Piano quali Zone B3 (v. precedente Tabella A).""

Per i succitati motivi il dimensionamento insediativo "Zone C" proposto risulta pari a 7.721 stanze.

Nello stesso elaborato comunale "Deduzioni Tecniche Urbanistiche", al fine di dare una rilettura complessiva al dimensionamento residenziale del P.R.G. è stata riportata una rielaborazione, secondo le indicazioni della Delibera di G.R. 6320/89, del calcolo del fabb. di edilizia residenziale 1° procedimento (tab. n° 12bis) e la riproposizione del calcolo immutato del fabb. di edilizia residenziale 2° procedimento (tab. n° 13).

Assumendo la media dei due risultati delle tabelle n° 12bis e n° 13 si perviene ad un fabbisogno abitativo pari a 10.278 stanze.

A seguito di puntuali verifiche e conseguenziali riduzioni delle residue capacità insediativa delle Zone B1 e B2, della ricalcolazione della capacità insediativa delle zone B3 secondo quanto proposto al precedente punto "c" e delle zone B4 proposte si perviene a una capacità residua insediativa delle Zone B pari a 2.529 stanze.

10.250 st. < 10.278 calcolato.

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali.

C) ZONE OMOGENEE DI TIPO "D"

Punto 4.2 (relazione parere del C.U.R.)

Il C.U.R. si è così testualmente espresso:

""Si condivide, in generale, il dimensionamento operato dai progettisti per il settore produttivo, precisandosi, in particolare nel contempo quanto segue:

- resta confermata la pianificazione comunale attinente l'ampliamento delle zone P.I.P. nei limiti e nei termini stabiliti con le Deliberazioni della G.R. n° 618 del 18.05.1999 e n° 312 del 21.03.2000;
- in ordine alla zona omogenea di tipo D4 - commerciale - è fatta salva la definizione del contenzioso giudiziario in itinere.""

Di seguito si riporta testualmente quanto espresso nell'elaborato comunale "Deduzioni Tecniche Urbanistiche".

"La prima precisazione è recepibile. Il Comune prima dell'adozione del presente P.R.G. ha in effetti adottato una variante di ampliamento della zona G al P.di F. destinata ad impianti produttivi che è stata approvata dalla Giunta Regionale con la Delibera n0 618 del 18/05/1999 e riconfermata con la Delibera n0 312 del 21/03/2000. Il Comune, in attuazione di tale variante, ha approvato una conseguente variante di ampliamento del P. I. P. di cui era già dotato.

Si allega, pertanto, Planimetria contenente lo stralcio della Tav. 1 della variante al P.di F. innanzi detta, dove con campitura in giallo sono evidenziate le aree stralciate.

La tavola 5.1.4 del PR.G. deve intendersi modificata con il riporto della zonizzazione della variante al P.di F. come approvata dalla G.R.

Sempre in relazione al recepimento della prima precisazione, all'art. 55 delle N.TA. del piano si introducono le seguenti modifiche:

- Il comma 1 viene riformulato come segue: "sono le zone destinate agli insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 865/'71, ovvero come derivanti dalla variante al P.di F. approvata con Deliberazione G.R. n0 618 del 18/05/1999 e n0 312 del 21/03/2000.

- I punti 1) e 2) del comma 3, vengono unificati e riformulati come segue. "1) nell'ambito delle zone destinate ad insediamenti produttivi sono subordinati al Piano degli insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 865/71, nel rispetto delle norme edificatorie della zona G del vigente P. di F." come modificate con la variante approvata con Deliberazioni G.R. n0 618 del 18/5/1999 e n0312 del 21/03/2000. Le stesse norme edificatorie saranno a base di eventuali varianti alla vigente strumentazione urbanistica esecutiva".

Determinazioni regionali

Si prende atto della riformulazione operata dal Comune, rilevando comunque che non si muta né il dimensionamento del Piano nel Settore produttivo come prospettato negli atti del P.R.G. adottato né la sostanza della norma in questione atteso che i provvedimenti regionali subordinano gli interventi nelle suddette aree alle specifiche disposizioni dell'art. 27 della L.S. 865/71.

- La seconda precisazione è recepibile, fatto salvo l'esercizio del potere di auto tutela da parte dell'Amm.ne Comunale.

In merito alle Zone D4 si ritiene di dover evidenziare che a pag. 18 della Relazione-parere del C.U.R. si fa riferimento al recepimento della Conc. Edil. n0 67 del 24 04 1997. A tale proposito non può non puntualizzarsi che al momento della adozione del P.R.G. l'insediamento commerciale, autorizzato con l'anzidetta C.E. era in fase di autorizzazione per lo stesso era già stata rilasciata la C.E. n° 1/2000 del 21/03/2000, con la quale si variava la previsione insediativa, autorizzando 115.639 mc. su una massima volumetria ammissibile di 146.748 mc.

Successivamente sono state approvate ulteriori varianti con C.E. n° 102/2000 del 12/10/2000 (mc.137.921) e C.E. n° 15/2001 del 26/2/2001 (mc. 139.444)."

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali quale ricognizione operata dal Comune sulla base dei provvedimenti comunali emanati.

D) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Punto 5.0 (relazione parere del C.U.R.)

- 1) art. 44 - Zone B4 - Residenziali urbane. Ville in parco e/o giardino
- 2) art. 45 - Zone B5 - Nuclei residenziali sparsi.

Determinazioni regionali

Si rinvia a quanto riportato nella presente relazione in esito alle prescrizioni di cui al comma 3 del punto 4.1 della relazione-parere del C.U.R.

- 3) art. 46 - Zone C - Residenziali di espansione.

Il C.U.R. si è così testualmente espresso:

In detto articolo si aggiunge in calce il seguente comma:

" In dette zone vanno reperiti gli standards urbanistici nel rispetto delle quantità stabilite dal Prg e dalle Norme Tecniche di Attuazione e comunque in misura non inferiore a quanto prescritto dal D.I. 2/4/68 n. 1444.

Determinazioni comunali

Di seguito si riporta testualmente quanto espresso nell'elaborato comunale "Deduzioni Tecniche Urbanistiche".

"La prescrizione si ritiene recepitibile".

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali

4) art. 55 - Zone D2 - Zone produttive del P.I.P. e di nuovo insediamento.

Il C.U.R. si è così testualmente espresso:

10.00 m" introdurre il seguente comma: "sono consentite altezze maggiori esclusivamente per comprovate esigenze produttive dell'azienda che ne faccia richiesta con motivazioni esplicite e non diversamente soddisfacibili".

Determinazioni comunali

Di seguito si riporta testualmente quanto espresso nell'elaborato comunale "Deduzioni Tecniche Urbanistiche".

"La prescrizione è recepitibile. A tale proposito si ritiene utile estendere la prescrizione a tutte le Zone D, inserendo il comma formulato dopo l'indicazione della Hmax degli articoli 54, 56 e 57".

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali

5) art. 59 - Zone E1 - Agricole produttive normali

Il C.U.R. si è così testualmente espresso:

""al secondo comma :

- si sostituisce il valore "5.000 mq" con il valore 10.000 mq ;
- al punto a) si sostituisce il valore "0,04 mc/mq" con il valore 0,03 mc/mq ;
- il punto c) relativo al ricorso alla deroga in zona agricola è soppresso.

al quarto comma :

- si sostituisce il valore mq 10.000 al valore mq 5.000.

Si depenna il sesto comma.""

Determinazioni comunali

Di seguito si riporta testualmente quanto espresso nell'elaborato comunale "Deduzioni Tecniche Urbanistiche".

""Le prescrizioni sono recepitibili ad eccezione del depennamento del 60 comma, per il quale si controdeduce.

A tale proposito non si condivide l'esclusione della possibilità di realizzazione di impianti ricreativi e sportivi destinati all'agriturismo, ove si consideri che la realizzazione di impianti ed attrezzature per il tempo libero per l'agriturismo è previsto dalla legislazione regionale, che ne prevede l'ammissibilità a finanziamento a norma dell'art. 7 della L.R. n034/1985.

Si ripropone, pertanto il 6° comma dell'art. 59, depennando al secondo rigo le parole "sportive correlate alla residenza, o".""

Determinazioni regionali

Si riconfermano le prescrizioni di cui alla delibera di G.R. 572/04.

6) art. 60 - Zone E2 - Agricole con prevalenti colture arboree

Il C.U.R. si è così testualmente espresso:

""Al punto a) si fissa in 0,03 mc/mq l'indice di fabbricabilità fondiario.""

Determinazioni comunali

Di seguito si riporta testualmente quanto espresso nell'elaborato comunale "Deduzioni Tecniche Urbanistiche".

""La prescrizione si ritiene recepibile.""

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali

7) art. 61 - Zone E3 - Agricole per colture specializzate.

Il C.U.R. si è così testualmente espresso:

""Al secondo comma si fissa in 0,03 mc/mq l'indice di fabbricabilità fondiario.""

Determinazioni comunali

Di seguito si riporta testualmente quanto espresso nell'elaborato comunale "Deduzioni Tecniche Urbanistiche".

""La prescrizione non è condivisibile poiché se attuata, equiparerebbe alle normali attività agricole le colture specializzate di vivaismo, floricoltura, ecc. che si ritiene, invece, debbano essere incentivate con una adeguata volumetria. Si controdeduce, pertanto, proponendo di ridurre / l'indice di fabbricabilità fondiaria fissato al 20 comma dell'art. 61 da 0,07 mc./mq. a 0,05 mc./mq.""

Determinazioni regionali

Si riconfermano le prescrizioni di cui alla delibera di G.R. 572/04.

8) art. 62 - Zone E4 - Attività agrituristiche esistenti

Il C.U.R. si è così testualmente espresso:

""Si depennano il secondo ed il terzo comma e si introduce d'ufficio il seguente comma:

- Per gli edifici esistenti, ferma restando l'originaria destinazione, sono consentiti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di risanamento igienico ed edilizio e di ristrutturazione edilizia con aumento "una tantum" del 20% della superficie utile SU preesistente per la installazione di servizi igienici e tecnologici e per il miglioramento delle condizioni abitative.""

Determinazioni comunali

Di seguito si riporta testualmente quanto espresso nell'elaborato comunale "Deduzioni Tecniche Urbanistiche".

""La prescrizione si ritiene recepitibile.""

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali

8) art. 90 - Fasce ed aree di rispetto della rete viaria.""

Il C.U.R. si è così testualmente espresso:

""Al 13° comma dopo le parole del 1° capoverso "...e parametri di quest'ultime..." si aggiunge : "...; nel caso il segno grafico non sia sovrapposto ad altro specifico di destinazione di zona, la superficie destinata a fascia di rispetto resta comunque inedificabile, anche nel sottosuolo; essa esprime comunque una capacità volumetrica riveniente dall'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e/o territoriale delle aree ad essa contigue; detta volumetria potrà essere realizzata esclusivamente nell'ambito delle stesse aree contigue.""

Determinazioni comunali

Di seguito si riporta testualmente quanto espresso nell'elaborato comunale "Deduzioni Tecniche Urbanistiche".

""La prescrizione si ritiene recepitibile.""

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali

E) REGOLAMENTO EDILIZIO

Punto 6 (relazione parere del C.U.R.)

Il C.U.R. si è così testualmente espresso:

""Detto elaborato va conformato alla legislazione urbanistica nazionale intervenuta successivamente alla adozione del Prg.

All'art. 5 - Distanze e distacchi, al punto 5.1, al secondo comma, il valore si sostituisce con il valore 10,00 mt, fatta salva la strumentazione urbanistica previgente per le zone omogenee di tipo B per le quali in fase di controdeduzioni va operata la relativa perimetrazione e riporto indicazione nelle tavole di piano.""

Determinazioni comunali

Di seguito si riporta testualmente quanto espresso nell'elaborato comunale "Deduzioni Tecniche Urbanistiche".

""Le prescrizioni sono recepitibili, precisando quanto segue.

In merito alla prima prescrizione il Comune di Cavallino provvederà a conformare il R.E. alla legislazione urbanistica nazionale e regionale intervenuta successivamente alla data di redazione ('Giugno '99,) e sino alla approvazione definitiva del P.R.G..

Per ciò che attiene la seconda prescrizione, si evidenzia che le perimetrazione degli strumenti urbanistici

previgenti (esecutivi del P. di F.), sono già puntualmente riportate nella Tav. 4 3.2 del P.R.G.

Si coglie l'occasione, sempre in relazione al punto 5.] dell'art. 5 del R.E., per una migliore comprensione della norma, introducendo dopo il punto alla fine del 20 comma, le parole "Fatti salvi:".

Si ritiene, inoltre, opportuno introdurre dopo le parole "-allineamenti stradali preesistenti" le parole "o stabiliti dalle previsioni planovolumetriche di Piani Urbanistici Esecutivi del P.R.G.".

In relazione a quanto innanzi, al fine di coordinare R.E. ed N.T.A., gli articoli 47, 48, 49, 50 e 51 di queste ultime, relativi alle Zone C, appare necessario aggiungere alla norma relativa all'Arretramento minimo dal filo stradale contenuta in ognuno degli anzidetti articoli, dopo le parole non inferiore a ml. 10" le parole ". Per la viabilità di distribuzione interna dei Comparti Attuativi, valgono le previsioni planovolumetriche dei Piani Urbanistici Esecutivi del P.R.G. e comunque con un minimo di mt 5.""

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali

F) ELABORATI allegati alla deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 22/10/2004.

Gli elaborati grafici ed atti allegati alla deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 22/10/2004 valgono nei limiti e nei termini di recepimento e/o controdeduzioni alle prescrizioni e modifiche regionali, così come esaustivamente determinatosi ai punti precedenti; deve farsi riferimento - per quanto attiene alle previsioni urbanistiche e relativa disciplina - unicamente agli elaborati ed atti di P.R.G. adottati con deliberazione del Commissario ad acta n.1 del 25/09/2000, così come integrati e/o modificati esaustivamente dal Commissario ad acta con delibera n. 1/2004 e in questa sede come sopra recepiti.

G) - Per quanto attiene ai rapporti tra le previsioni di P.R.G. ed il Piano di Bacino della Puglia - Stralcio Assetto Idrogeologico - adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 25 del 15/12/2004, sono fatte salve le norme di salvaguardia di detto Piano, se e in quanto applicabili nei limiti e nei termini contenuti nella predetta deliberazione n. 25/2004, fermo restando gli ulteriori e successivi adempimenti comunali previsti dalla legge n. 183/89.

H) - ESAME OSSERVAZIONI

Punto 7 (relazione parere del C.U.R.)

Il C.U.R. si è così testualmente espresso:

""A seguito della pubblicazione e deposito del PRG nei modi di legge sono pervenute n° 56 osservazioni delle quali n. 53 entro il termine previsto dal quarto comma dell'art. 16 della L.R. n° 56/80 e n. 3 fuori termine, tutte controdedotte dal Commissario ad Acta con propria deliberazione n. 2 del 26.02.01.

Per dette osservazioni si concorda con le determinazioni assunte dal Commissario ad Acta; per l'osservazione pervenuta direttamente presso l'Assessorato Reg.le all'Urbanistica, acquisita al prot. reg.le in data 22/07/02 a nome di Bruno Pasquale +5 non si assumono determinazioni in quanto pervenuta irritualmente e comunque fuori termini.""

Determinazioni comunali

Di seguito si riporta testualmente quanto espresso nell'elaborato comunale "Deduzioni Tecniche Urbanistiche".

""Si condivide la decisione della G.R.

Si coglie l'occasione per far notare che nelle schede di inquadramento delle osservazioni n0 9/1f. 2 e n0 17/1f.2 al quart'ultimo rigo è stata erroneamente dattiloscritta la parola "norme", invece della parola

"more". Tanto per chiarire il senso autentico della controdeduzione.""

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali e si recepisce il chiarimento sul refuso rilevato.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di poter proporre alla Giunta l'approvazione definitiva del PRG del Comune di CAVALLINO con l'introduzione delle prescrizioni e modifiche di cui alle delibere G.R. n. 572 del 20/04/2004, così come integrate e/o modificate e/o riconfermate esaustivamente ai punti A), B), C), D), E), F) e G) della presente relazione.

In ordine alle osservazioni si confermano le valutazioni così come innanzi riportato al punto H).

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 lettera d).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NÉ A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NÉ A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra esposte, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'U.O.- 3°- URB., dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

Di approvare la relazione dell' Assessore;

Di approvare definitivamente il PRG del Comune di CAVALLINO adottato con delibere di Commissario ad acta n.1 del 25/09/2000 e n. 1 del 14/06/2001 di esame delle osservazioni con l'introduzione delle prescrizioni e modifiche di cui alla delibera di GR. n. 572 del 20/04/2004, così come riconfermate e/o integrate conclusivamente ai punti A), B), C), D), E) ed F), di cui alla narrativa e che qui per economia espositiva si intendono integralmente riportati nonché di quanto riportato al punto G) in rapporto alle disposizioni della L.s. 183/89.

In ordine alle osservazioni si confermano le valutazioni di cui al punto H) innanzi riportato;

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Puglia;

Di demandare al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di CAVALLINO del

presente provvedimento e a provvedere alla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr.Romano Donno Dott.Raffaele Fitto
